



CITTA' DI MANFREDONIA

REG.ORD. 30 / 2020

OGGETTO: REVOCA DELLE ORDINANZE N.13 DEL 09-03-2020 E N.18 DEL 16-03-2020, IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE

**La Commissione Straordinaria
con i poteri del Sindaco**

Viste le proprie Ordinanze n. 13 del 09-03-2020 e n.18 del 16-03-2020, con le quali, nelle more dell'adozione di misure necessarie al contingentamento degli accessi ed ogni altra misura occorrente al fine del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro prevista dall'allegato 1 lettera r) del DPCM 08-03-2020, è stata disposta la sospensione delle attività mercatali su aree pubbliche a far data dal 10-3-2020;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed in particolare l'allegato 5, punti 1,4,5,6,7 lett.c) e 8;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 235 e n. 237 rispettivamente del 14 e del 17 maggio 2020, contenenti disposizioni in materia di mercati e riapertura delle attività economiche e produttive;

Dato atto che sono pervenute da parte delle Associazioni di categoria degli operatori mercatali richieste di verifica della possibilità di attuare disposizioni ed organizzazione dell'area per consentire l'apertura del mercato settimanale che si svolge in area denominata Scaloria;

Visto e richiamato il verbale della riunione del 19/05/2020 tenutosi negli uffici comunali con le associazioni di categoria sopracitate;

Visto e richiamato il verbale della riunione del 21/05/2020, nel corso della quale i Dirigenti del Servizio Attività Produttive, del Servizio Lavori Pubblici ed il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Manfredonia, tenuto conto delle esigenze illustrate dalle Associazioni di categoria degli operatori mercatali, hanno valutato la possibilità di procedere alla riapertura del mercato settimanale, individuando le azioni da porre in essere per garantire lo svolgimento dell'attività di vendita in condizioni di sicurezza tanto per gli operatori quanto per gli avventori;

Condivise le misure di organizzazione del mercato settimanale proposte con il citato verbale di riunione in data 21/05/2020 la cui attuazione potrà garantire lo svolgimento dell'attività di vendita in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli avventori;

Visto il D.L. n. 33 del 16/05/2020;

Viste le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

DISPONE

per i motivi indicati in premessa, la riapertura del mercato settimanale in area Scaloria per tutte le categorie merceologiche, a far data dal 26/05/2020, sino al termine del 14 giugno 2020, previsto dall'art. 11 del d.p.c.m. del 17/05/2020.

L'attività dovrà svolgersi nell'area indicata nell'allegato A), che sarà allestita secondo le seguenti disposizioni:

- delimitazione di tutto il perimetro dell'area mercatale con transenne cd. di cantiere per circa 400 mt. lineari, da non rimuovere di volta in volta, ma da lasciare in modo stabile fino a cessate necessità;
- accessi all'area mercatale da due varchi con corsie a doppio senso di marcia, regolamentati e scaglionati mediante conta persone, con stazionamento all'interno dell'area di un massimo di 700 persone (varchi est e ovest riportati nell'allegato);
- mantenimento di corsie di transito interne all'area mercatale, di larghezza pari a 5 mt lineari, al fine di consentire anche all'interno dell'area stessa il doppio senso di marcia;
- posizionamento di idonea cartellonistica da apporre nell'area di mercato, in lingua italiana e inglese, riportante prescrizioni sui comportamenti che dovranno essere adottati dagli avventori e degli operatori;
- riduzione della superficie di vendita per ciascun operatore di cm. 50 per lato, pertanto di 1 mt., e chiusura della parte retrostante delle bancarelle con teli o altri strumenti, per impedire il passaggio degli avventori;

Le attività all'interno dell'area dovranno svolgersi con la rigorosa attuazione ed osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'accesso all'area potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo, da parte degli operatori e degli avventori, di apposita mascherina protettiva (mascherina di tipo chirurgico o altre similari);
- dovrà essere garantita da parte degli operatori la pulizia e l'igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato e durante le attività di vendita;
- dovrà essere garantita, per la vendita di capi di abbigliamento e di calzature usate, l'igienizzazione degli stessi, prima che siano posti in vendita;
- dovranno essere rispettati i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- dovrà essere mantenuto, in ogni circostanza, un distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli avventori e tra questi ultimi e gli operatori, detta distanza dovrà essere assicurata tra gli operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;
- sensibilizzazione della clientela al rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- dovranno essere messi a disposizione degli avventori, in modalità facilmente accessibile, sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare, in prossimità dei sistemi di pagamento, nonché, guanti monouso, da indossare obbligatoriamente, anche da parte degli avventori, nelle attività di acquisto di alimenti, bevande e capi di abbigliamento.

Le misure contenute nelle precedenti ordinanze, richiamate in premessa, si intendono assorbite e pertanto per l'ambito di competenza si applicano le misure della presente ordinanza.

La Polizia locale verificherà il regolare svolgimento delle attività mercatali, secondo le prescrizioni sopra indicate.

Il Responsabile dell'attività di pianificazione per la riapertura delle aree mercatali suddette è individuato nella figura del Dirigente del 1° Settore – 2° Servizio “Attività produttive”, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda.

DISPONE

la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli operatori dei mercati rionali e per tutta la cittadinanza.

la trasmissione della presente tramite pec: alla Prefettura - U.T.G. di Foggia e agli Organi di polizia, alla Regione Puglia e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Si avverte che la violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 4 del D.L. 25.3.2020, n.19.

Manfredonia, 25/05/2020

La Commissione Straordinaria
F.to (Piscitelli - Crea – Soloperto)